



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"

Prot. 8698/A1

Barletta 11/11/2017

Ai docenti sedi di Barletta e Andria

Circolare n. 2 a.s. 2017/2018

Guida alla corretta procedura di irrogazione di sanzioni disciplinari agli studenti.

Premessa:

La nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008 dispone che le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari sono previste dal regolamento delle istituzioni scolastiche, che si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249).

GLI ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI

Il regolamento d'istituto identifica gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe).

Le sanzioni invece comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto:

- a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;
- b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

CONSIGLIO DI CLASSE "ALLARGATO" A TUTTE LE COMPONENTI

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe (allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni) si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"

conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

CONSIGLIO DI CLASSE STRAORDINARIO, DELIBERAZIONI, SEGRETO D'UFFICIO

In un consiglio di classe straordinario, convocato per decidere su eventuali provvedimenti disciplinari, i docenti assenti non devono essere sostituiti da colleghi come accade negli scrutini.

Non è quindi richiesto il collegio perfetto quindi la presenza di tutti i componenti. Situazione invece prevista per lo scrutinio intermedio e finale (con la presenza dei soli docenti). Mentre i rappresentanti dei genitori hanno diritto ad esprimersi durante il dibattito nonché di voto al pari dei docenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Una volta che la decisione è stata assunta, assume il carattere della collegialità.

Si precisa altresì che per il consiglio di classe, a differenza di ciò che per esempio è previsto per il consiglio di istituto, non è richiesto un numero minimo di presenti perché il consiglio sia valido.

Giova in ultimo ricordare che le singole posizioni assunte all'interno degli organi collegiali, nonché l'andamento delle discussioni che hanno poi portato alle deliberazioni, non possono essere rilevate all'esterno, né in alcun modo agli allievi o ai genitori di questi.

PROCEDURA PER LE SANZIONI CONSISTENTI NELL'ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA FINO A 15 GIORNI E PER UNA DURATA SUPERIORE

La procedura viene avviata dal docente coordinatore di classe informato del fatto da contestare all'alunno. Il docente coordinatore provvede a comunicare, in ossequio al disposto dell'art. 4, co. 4 del D.P.R. 249/1998 (per cui "nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni") e dell'art. 7 della L. 241/1990 (obbligo di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare), all'interessato e alla famiglia, contestazione degli addebiti, con l'invito al contraddittorio. Successivamente a tale fase, il coordinatore convoca il consiglio di classe che è legittimato a deliberare relativamente alle sospensioni fino a 15 giorni. Se il consiglio di classe ritiene che il fatto contestato è inquadrabile nei comportamenti da sanzionare con sospensioni superiori a 15 giorni, si provvederà a convocare il Consiglio di Istituto.

VIA MADONNA DELLA CROCE N° 223 – 70051 BARLETTA (BT) – C.F. 81002570729

E.mail bari05000g@istruzione.it PEC ipsiachimede@pec.it www.ipsiachimede.it

Tel. 0883/575625-Fax 0883/575039 Tel/Fax 0883/575061 Sede staccata Via Vecchia Barletta s.n. 70031 Andria (BT) Tel./Fax 0883/599938



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"

Il coordinatore di classe provvederà a redigere accuratamente il verbale del consiglio di classe e a fornirne copia all'assistente amministrativo (sig.ra Giannone Angela per la sede di Barletta e sig. ra Marrocoli Angela per la sede di Andria) che procederà con la formulazione del decreto di sospensione.

A titolo puramente indicativo, si allega il format che la segreteria utilizzerà per la redazione dei decreti, utile al coordinatore di classe per la corretta e puntuale stesura del verbale dal quale l'assistente amministrativo estrapolerà le informazioni da inserire nel decreto stesso.

**SI CONFIDA NELLA MASSIMA CURA E ATTENZIONE CHE VORRETE PRESTARE
NELLA PROCEDURA SOPRA ESPOSTA.**



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"

Prot.

Barletta

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Il giorno del mese di, nei locali dell'IPSIA ARCHIMEDE, alle ore, si riunisce il Consiglio di Classe della, convocato d'urgenza per discutere e deliberare in merito al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'alunno, Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof. Ssa Anna Ventafridda, funge da segretario verbalizzante il prof.

Apres la discussione il coordinatore di classe prof..... che illustra il "fatto" contestato e la presunta regola di comportamento violata. In particolare lo stesso coordinatore dichiara di aver provveduto a:

1. comunicare, in ossequio al disposto dell'art. 4, co. 4 del D.P.R. 249/1998 (per cui "nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni") e dell'art. 7 della L. 241/1990 (obbligo di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare), all'interessato e alla famiglia, contestazione degli addebiti, con l'invito al contraddittorio;
2. ricevere lo studente e ascoltare le sue ragioni di difesa. **Lo studente, invitato formalmente e presentatosi nell'ufficio di presidenza, non ha saputo fornire alcuna spiegazione né giustificazione in merito al suo comportamento;**
3. accertare il "fatto" contestato attraverso il racconto di e l'acquisizione della prova del comportamento "contestato", fornita da

Si apre la discussione tra i componenti del Consiglio di Classe che, dopo aver verificato la regolarità del procedimento disciplinare al fine della legittimità dell'atto sanzionatorio, ritenendo il comportamento dello studente particolarmente grave anche in considerazione della mancanza di giustificazioni addotte dallo stesso, concordano di comminare allo studente la sanzione, prevista dal Regolamento, consistente nell'allontanamento dalla scuola per un periodo di, con le seguenti motivazioni:

1. **Il comportamento dello studente contravviene al divieto assoluto di utilizzare il cellulare nelle ore di lezione, divieto espressamente previsto dal Regolamento d'Istituto. Tale regola di comportamento rientra nell'elenco dei doveri generali enunciati dall' articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 (statuto delle studentesse e degli studenti): di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2); di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (co.4); L'uso del telefonino, infatti, rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente;**
2. **Il comportamento dello studente disattende alle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile, contravvenendo al disposto dell'art. 4, co. 3 dello statuto degli studenti e delle studentesse che prescrive il dovere di mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 (vita della comunità**



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"

scolastica). La condotta dello studente, infatti, è irrispettosa dei principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg 30 giugno 2003, n. 196 e provvedimento a carattere generale del 20 gennaio 2005 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali), che prescrive il divieto, con l'uso di videotelefoni, di ledere il diritto alla riservatezza, all'immagine e al ritratto;

3. Non si considerano attenuanti ad un comportamento siffatto, data la noncuranza e la leggerezza con la quale lo studente ha risposto alla richiesta di spiegazioni e l'assenza di atteggiamenti di ravvedimento da parte dello studente stesso;
4. la sanzione particolarmente incisiva mira ad una finalità rieducativa per lo studente ed educativa per i compagni. L'allontanamento dello studente costituirà momento di riflessione da parte dello stesso, affinché acquisisca la consapevolezza della gravità dell'atto compiuto.

Il Presidente
(prof. Ssa Anna Ventafridda)

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso